

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare gli articoli 2 (Diritto alle prestazioni), 8 (Funzioni delle Regioni) e 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente);

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159);

visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

viste le leggi regionali e le relative disposizioni attuative che prevedono l'utilizzo di indicatori della situazione economica per l'accesso a prestazioni, agevolazioni, benefici economici e, a titolo esemplificativo non esaustivo, nello specifico:

- la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità) e, in particolare, il comma 11 dell'articolo 11;
- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali);
- la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013) e, in particolare, l'articolo 4 "Condizioni di accesso", il quale:
 - al comma 1 individua nell'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) lo strumento per garantire l'equità di accesso agli interventi,
 - al comma 2 dispone che la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per quali tipologie di intervento economico può essere considerata la situazione reddituale in essere all'atto della presentazione della domanda,nonché le direttrici strategiche n. 1 "Presidiare l'EQUITÀ nella salute e nell'accesso appropriato ai servizi" e n. 7 "Tutelare le FRAGILITÀ e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita";
- la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) e, in particolare, il Capo II del Titolo II "Categorie d'intervento" e gli articoli 19 "Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale", 20 "Indicatore di reddito", 37 "Determinazione del canone di locazione", 62 "Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati" e 74 "Regolamento regionale", come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 8;
- la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale));

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1266 in data 11 maggio 2007 recante “Approvazione dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica di cui all’art. 4 della l.r. 18/2001 e all’obiettivo 20 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008)” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1581 in data 8 giugno 2007 recante “Applicazione dal 01/07/2007 del criterio della riparametrazione delle aggiuntive regionali negli interventi economici assistenziali alternativi all’istituzionalizzazione previsti dalla l.r. 22/1993”;
- n. 3751 in data 18 dicembre 2009, recante “Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell’indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale”;

preso atto che il citato DPCM 159/2013 al comma 1 dell’art. 2 stabilisce che “la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”;

preso atto che il nuovo ISEE è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, a seguito della pubblicazione del 17 novembre 2014 del decreto che stabilisce le disposizioni applicative;

dato atto che il DPCM 159/2013 prevede, oltre all’ISEE ordinario o standard, una pluralità di altri ISEE (ISEE università, ISEE socio-sanitario, ISEE socio-sanitario residenze, ISEE per minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, ISEE corrente) per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni e in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare;

considerato che il nuovo ISEE include componenti di calcolo già aggiunte nell’indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) che la Regione ha utilizzato fino al 31 dicembre 2014 ai sensi delle DGR 1266/2007 e 3751/2010 per l’accesso a prestazioni sociali agevolate;

preso atto che, di conseguenza, gli obiettivi di equità perseguiti con l’applicazione dell’indicatore regionale sono raggiunti e perfezionati nel sistema di calcolo del nuovo ISEE e pertanto decadono le ragioni per tali distinguo tra il livello nazionale e quello regionale;

stabilito che, nelle more dell’adozione delle deliberazioni che individuino eventuali differenti disposizioni applicative o soglie di accesso alle prestazioni per ciascuna tipologia di intervento, laddove per l’accesso alle stesse si utilizzava il valore dell’IRSEE, questo sia sostituito dal valore dell’ISEE calcolato con la normativa attuale e individuato tra quelli indicati ai punti precedenti secondo la prestazione richiesta;

considerato che in Valle d’Aosta, così come a livello nazionale, stanno emergendo alcuni nodi critici nella fase di prima applicazione del nuovo indicatore;

sottolineato che la Giunta regionale, con nota prot. n. 9331 in data 7 marzo 2014, integrata con nota prot. n. 10775 in data 17 marzo 2014, prospettando le difficoltà di passaggio da uno strumento all’altro, ha istituito un gruppo di lavoro, denominato Gruppo di lavoro ISEE, incaricato di definire le modalità di applicazione su scala regionale del nuovo ISEE, così composto:

- Gianni Nuti, dirigente della Struttura politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con funzioni di coordinamento;
- Antonio Pollano, Coordinatore del Dipartimento trasporti dell’Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti;
- Alberto Vaglio, segretario particolare dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del

suolo e edilizia residenziale pubblica;

- Gianluca FEA, dirigente della Struttura edilizia residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica;
- Danilo Riccarand, dirigente della Struttura politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura;

evidenziato che il Gruppo di lavoro ISEE si è riunito con regolarità, allo scopo di condividere linguaggio e procedure tra gli enti coinvolti e, con maggior frequenza, da novembre 2014 ad oggi, per affrontare gli elementi critici che l'applicazione dell'ISEE sta facendo emergere;

precisato che il Gruppo di lavoro ISEE è stato integrato da rappresentanti del Coordinamento dei Centri di Assistenza Fiscale – CAF, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali e da un Consigliere designato dalla Quinta commissione consiliare permanente, per realizzare sin dall'inizio un percorso condiviso e per migliorare la collaborazione tra gli enti che a diverso titolo sono coinvolti nell'applicazione dell'ISEE;

considerato che in merito all'applicazione del nuovo ISEE in Valle d'Aosta il Gruppo di lavoro ISEE, integrato da rappresentanti degli enti citati, per non sospendere l'attivazione dei servizi per i cittadini, in questa fase di transizione fino al completo rodaggio del nuovo sistema di richiesta di attestazione ISEE, ha concordemente stabilito di procedere secondo quanto segue:

- a seguito della precisazione del Ministero del lavoro, per l'accesso a servizi, prestazioni o contributi di cui si è già beneficiari, le attestazioni ISEE/IRSEE e le relative dichiarazioni sostitutive uniche, rilasciate secondo la precedente normativa, rimarranno valide fino alla loro scadenza naturale (dodici mesi dalla data di rilascio), ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni;
- per le nuove richieste di accesso a prestazioni, servizi o contributi, è necessario presentare un'attestazione ISEE rilasciata secondo la normativa attuale;
- in attesa del rilascio dell'attestazione ISEE, i cittadini possono presentare domanda di accesso a prestazioni, servizi o contributi, allegando alla stessa la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU rilasciata dall'ente preposto alla compilazione della stessa. Gli enti erogatori accolgono la domanda e procedono all'attivazione del servizio o della prestazione richiesta, ma sospendono temporaneamente l'assegnazione del relativo contributo e/o il pagamento della quota di compartecipazione alle spese fino alla presentazione dell'attestazione ISEE, che deve avvenire nel minor tempo possibile. La quota di compartecipazione è dovuta a seguito della presentazione dell'ISEE, ma effettuando il calcolo dell'importo dovuto da parte del cittadino a decorrere dalla data di attivazione del servizio. L'assegnazione di contributi economici rimane sospesa fino alla presentazione dell'attestazione ISEE. Gli enti erogatori acquisiscono il nuovo ISEE e aggiornano la situazione, eventualmente effettuando un conguaglio sul contributo assegnato in funzione della nuova fascia di reddito nella quale è inserito il nucleo familiare;
- il cittadino in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014 e in corso di validità può comunque presentare un ISEE rilasciato ai sensi della normativa attuale: gli enti erogatori acquisiscono il nuovo ISEE e aggiornano la situazione relativa alla quota di compartecipazione alle spese o all'importo del contributo, eventualmente effettuando un conguaglio in funzione della nuova fascia di reddito nella quale è inserito il nucleo familiare;

- le attestazioni ISEE allegate alle domande di accesso a voucher per la frequenza di collegi, convitti e servizi di doposcuola, di cui all'articolo 11 della l.r. 23/2010, si considerano valide per tutto l'anno scolastico successivo alla data di presentazione della domanda stessa, sempre che il cittadino non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni delle condizioni familiari ed economiche;
- limitatamente alle richieste di rinnovo per l'anno 2015 degli interventi economici di cui agli articoli 18 "Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione", 19 "Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative" e 22 "Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente" della l.r. 23/2010, facendo riferimento al punto 5 della deliberazione della Giunta regionale 866/2014 "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della l.r. 23/2010 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale). Revoca della DGR 1553/2011", si considerano valide per tutto l'anno 2015 le attestazioni ISEE allegate al rinnovo, sempre che il cittadino non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni delle condizioni familiari ed economiche;
- le attestazioni ISEE e le relative DSU rilasciate ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014, in scadenza nel corso dell'ultimo trimestre 2015, sono da considerarsi valide fino al 15 gennaio 2016;
- gli ospiti dei servizi residenziali rivolti a persone anziane o non autosufficienti che beneficiano di indennità di accompagnamento, assegni di invalidità ed eventuali altre sovvenzioni assegnate al beneficiario dalla Regione o da altri enti pubblici versano, indipendentemente dall'indicatore della situazione economica in corso di validità, l'intero importo all'ente gestore del servizio, fatte salve le franchigie per le esigenze personali già previste dalla normativa attualmente in vigore;
- a rettifica di quanto previsto ai punti 2.2, 2.3 e 5.1 della deliberazione della Giunta regionale n. 3449 in data 28 novembre 2008 recante "Approvazione dei criteri, applicabili dal 1° gennaio 2009, per la determinazione delle quote a carico degli utenti inseriti nelle strutture residenziali per disabili. Sostituzione dell'allegato B alla DGR 3648/2007 e dell'allegato A alla DGR 3916/2007", gli ospiti dei servizi residenziali rivolti a persone con disabilità che beneficiano di indennità di accompagnamento, assegni di invalidità ed eventuali altre sovvenzioni assegnate al beneficiario dalla Regione o da altri enti pubblici versano, indipendentemente dall'indicatore della situazione economica in corso di validità, l'intero importo all'ente gestore del servizio, fatto salvo il bonus relativo alle spese personali, fissato nella somma di euro 1.800,00 annuali, utilizzato direttamente dal beneficiario o amministrato dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno. Qualora l'utente benefici delle sovvenzioni citate che, sommate all'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, determinino un importo inferiore ad euro 1.800,00, la Regione si fa carico degli oneri legati alle esigenze personali per la differenza sino all'ammontare di euro 1.800,00, corrispondente all'importo annuo concedibile, versando la quota mensile all'utente o al soggetto delegato all'amministrazione della somma medesima;

dato atto che per i procedimenti attualmente non ancora avviati, che richiederanno la presentazione dell'attestazione ISEE, si farà riferimento al DPCM 159/2013, come sarà specificato nelle relative deliberazioni applicative;

precisato che si è tenuto in data 6 febbraio 2015, su proposta delle organizzazioni sindacali, un incontro del Gruppo di lavoro ISEE allargato ai rappresentanti della Commissione regionale ABI (Associazione bancaria italiana) Valle d'Aosta, della Direzione regionale INPS

Valle d'Aosta, della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Valle d'Aosta e della Direzione provinciale di Aosta di Poste italiane, con l'obiettivo di favorire la rete di collaborazione sistematica tra enti e istituzioni coinvolte nei flussi informativi e nei processi di comunicazione e di controllo relativi all'ISEE e che tali enti hanno dato disponibilità a partecipare a ulteriori incontri, se necessario, per affrontare le problematiche emergenti;

considerate la non ancora lineare applicazione dell'ISEE e la necessità di fornire indicazioni precise ai cittadini e agli operatori degli enti erogatori, in conformità con le procedure messe in atto dai centri di assistenza fiscale, dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche e per il rilascio dell'attestazione ISEE;

accolta la disponibilità dei soggetti appartenenti al Gruppo di lavoro ISEE e intervenuti all'incontro del 6 febbraio scorso a progettare insieme una campagna informativa rivolta ai cittadini, per facilitare la trasmissione di informazioni univoche e corrette e per creare cultura diffusa tra i vari enti coinvolti dalla riforma dell'ISEE;

evidenziato che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha posto un quesito (con nota prot. n. 9276/ASS in data 12 marzo 2015) alla Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all'accertamento, in capo alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici tra genitori e figli, di cui agli articoli 6, comma 3, lettera b) punto 2) e 7, comma 1, lettera e) del DPCM 159/2013;

preso atto del riscontro trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con nota prot. n. 41/0001951/MA002.A003 in data 19 marzo 2015 acquisita agli atti con prot. n. 9990/ASS in data 20 marzo 2015), con la quale si ribadisce che l'individuazione di criteri generali attraverso i quali accertare l'estraneità affettiva ed economica è posta in capo agli organi giurisdizionali e alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ma la Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali si riserva di raccogliere e diffondere eventuali prassi applicative virtuose di implementazione della norma in oggetto;

stabilito che, in relazione alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la disciplina prevede che i soli dirigenti delle strutture competenti in materia di servizi sociali accertino l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici sulla base di dettagliata relazione delle assistenti sociali di riferimento, corredata da evidenze documentali in grado di certificare tale estraneità;

ritenuto opportuno recepire le indicazioni del Gruppo di lavoro ISEE sopra indicate e formalizzarle come procedure applicative per rendere omogenea l'azione di tutti gli enti erogatori nei confronti dei cittadini;

ritenuto opportuno sostituire il termine IRSEE (Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente) in tutti gli atti in cui è citato con il termine ISEE, facendo riferimento allo strumento approvato con DPCM 159/2013, nelle more dell'approvazione di un atto legislativo che ne sancisca definitivamente l'adozione;

ritenuto opportuno revocare le deliberazioni della Giunta regionale 1266/2007 e 3751/2009, e, in particolare, le disposizioni di cui agli allegati A (minori), B (non autosufficienza), C (situazioni di difficoltà economica) e D (contribuzione a carico dei familiari) alla deliberazione della Giunta regionale 3751/2009, poiché non più applicabili e fare riferimento, per individuare l'ISEE necessario, alla prestazione richiesta e a particolari situazioni del nucleo familiare e del beneficiario della stessa, come descritto agli articoli 2 (ISEE ordinario o standard), 6 (ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone disabili e/o non autosufficienti; ISEE per prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a

ciclo continuativo), 7 (ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi), 8 (ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario) e 9 (ISEE corrente) del DPCM 159/2013, e come specificato nell'allegato alla presente deliberazione, che sostituisce gli allegati A, B, C e D citati;

ritenuto opportuno modificare i punti 2.2, 2.3 e 5.1 degli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 3449/2008 come di seguito indicato:

“2.2. Il bonus relativo alle spese personali è fissato nella somma di euro 1.800,00 annuali.

2.3. Il calcolo della quota a carico dell'utente si ottiene dividendo il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni socio sanitarie residenziali per 365.

5.1. Il bonus relativo alle spese personali di cui al precedente punto 2.2, pari ad euro 1.800,00 annuali, viene utilizzato direttamente dall'utente – o amministrato dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno – esclusivamente per proprie esigenze personali. Qualora l'utente benefici di indennità di accompagnamento, assegni di invalidità ed eventuali altre sovvenzioni assegnate dalla Regione o da altri enti pubblici che, sommati all'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, determinino un importo inferiore a euro 1.800,00, la Regione si fa carico degli oneri legati alle esigenze personali dell'utente per la differenza sino all'ammontare di euro 1.800,00, versando all'utente, o al soggetto delegato all'amministrazione della medesima somma, la quota mensile riferita all'importo annuale concedibile”;

precisato che per i conteggi relativi a prestazioni, servizi o contributi per l'accesso ai quali sono state presentate un'attestazione ISEE e la relativa DSU rilasciate ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014 continuano comunque a trovare applicazione le disposizioni di cui alle DGR 1266/2007 e 3751/2009 fino alla naturale scadenza delle attestazioni ISEE;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata presentata nell'incontro del 24 marzo 2015 alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SAVT, UIL e alle ACLI, che ne hanno approvato i contenuti;

dato atto, inoltre, che la presente proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare competente in data 1° aprile 2015;

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CPEL), ai sensi della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, sulla proposta della presente deliberazione, pervenuto con nota prot. n. 411 in data 28 aprile 2015, acquisita agli atti con prot. n. 15796/ASS in data 28 aprile 2015, che presenta le seguenti osservazioni e proposte modificative:

1. rispetto al punto 1), paragrafi 8 e 9 del deliberato, si propone di chiarire che l'importo dovuto al gestore del servizio da parte degli ospiti dei servizi residenziali rivolti a persone anziane o non autosufficienti o con disabilità è da intendersi come “importo percepito”, dove percepito si riferisce alle indennità di accompagnamento, agli assegni di invalidità ed alle altre eventuali sovvenzioni;

2. rispetto all'allegato alla proposta di deliberazione, si evidenzia la necessità di spostare il servizio di telesoccorso e teleassistenza dall'elenco dell'ISEE socio-sanitario e di inserirlo nell'elenco dell'ISEE ordinario o standard, alla luce del fatto che oggi l'accesso a questa prestazione non ha alcun limite e chiunque può farne richiesta;

3. rispetto alla contribuzione dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario, si suggerisce di esplicitare il fatto che tale calcolo non avviene più ai sensi della vecchia normativa, ma del nuovo DPCM 159/2013;

4. rispetto al punto 1), paragrafo 3 del deliberato, si chiede di considerare la seguente modifica puntuale al testo deliberativo che risponde alla necessità di permettere ai singoli enti titolari di affrontare la delicata questione della compartecipazione della quota dei servizi da parte degli utenti mantenendo inalterate le procedure già adottate nei mesi scorsi, evitando così un ulteriore elemento di complicazione e cambiamento che rischierebbe di appesantire ulteriormente gli adempimenti del cittadino:

“in attesa del rilascio dell’attestazione ISEE, i cittadini possono presentare domanda di accesso a prestazioni, servizi o contributi, allegando alla stessa la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU rilasciata dall’ente preposto alla compilazione della stessa. Gli enti erogatori accolgono la domanda e procedono all’attivazione del servizio o della prestazione richiesta. Gli enti erogatori, in relazione alla quota di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti, possono sospendere temporaneamente l’assegnazione del relativo contributo e/o il pagamento della quota di compartecipazione alle spese fino alla presentazione dell’attestazione ISEE, che deve avvenire nel minor tempo possibile, oppure prevedere il pagamento di una quota minima o forfettaria, in attesa di un successivo conguaglio, calcolato sull’effettività della compartecipazione. In ogni caso l’ammontare effettivo della quota di compartecipazione è dovuta a seguito della presentazione dell’ISEE ...”;

ritenuto di condividere le osservazioni di ordine generale presentate dal Consiglio Permanente degli Enti Locali e di riportarle al Gruppo di lavoro ISEE perché possa affrontare le problematiche evidenziate;

ritenuto opportuno accogliere le proposte modificative presentate dal Consiglio Permanente degli Enti Locali, come di seguito indicato:

- sostituire, nelle premesse e nel deliberato, le parole “...versano ... l’intero importo all’ente gestore” con le parole “... versano ...l’intero importo percepito all’ente gestore”;
- nell’allegato, spostare il servizio di telesoccorso e teleassistenza dall’elenco dell’ISEE socio-sanitario a quello dell’ISEE standard;
- aggiungere nelle premesse i seguenti paragrafi:

“considerato che, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 del DPCM 159/2013 è previsto che i figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario della prestazione versino una quota di contribuzione calcolata sulla base della loro situazione economica;

ritenuto opportuno revocare i criteri per la determinazione di una quota di contribuzione da parte dei figli non appartenenti al nucleo familiare secondo le modalità stabilite dalle DGR 716/2014 “Approvazione delle direttive agli enti gestori di servizi per anziani, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 82, n. 93, a decorrere dal 1° luglio 2014” e 866/2014 “Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al Capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della l.r. 23/2010 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Revoca della DGR 1553/2011”;

- modificare come segue nelle premesse e nel deliberato il seguente paragrafo:

“in attesa del rilascio dell’attestazione ISEE, i cittadini possono presentare domanda di accesso a prestazioni, servizi o contributi, allegando alla stessa la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU rilasciata dall’ente preposto alla compilazione della stessa. Gli enti erogatori accolgono la domanda e procedono all’attivazione del servizio o

della prestazione richiesta. Gli enti erogatori sospendono temporaneamente l'assegnazione del relativo contributo, mentre, in relazione alla quota di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti, possono sospendere il pagamento della quota di compartecipazione alle spese fino alla presentazione dell'attestazione ISEE, che deve avvenire nel minor tempo possibile, oppure prevedere il pagamento di una quota minima o forfettaria, in attesa di un successivo conguaglio, calcolato sull'effettività della compartecipazione. ...”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30 dicembre 2014 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2015 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71070004 “Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione di programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - 1.08.07.10”;

visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;

a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le procedure applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e, in particolare:
 - a seguito della precisazione del Ministero del lavoro, per l'accesso a servizi o contributi di cui si è già beneficiari, le attestazioni ISEE/IRSEE e le relative dichiarazioni sostitutive uniche, rilasciate secondo la precedente normativa, rimarranno valide fino alla loro scadenza naturale (dodici mesi dalla data di rilascio), ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni;
 - per le nuove richieste di accesso a prestazioni, servizi o contributi, è necessario presentare un'attestazione ISEE rilasciata secondo la normativa attuale;
 - in attesa del rilascio dell'attestazione ISEE, i cittadini possono presentare domanda di accesso a prestazioni, servizi o contributi, allegando alla stessa la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU rilasciata dall'ente preposto alla compilazione della stessa. Gli enti erogatori accolgono la domanda e procedono all'attivazione del servizio o della prestazione richiesta. Gli enti erogatori sospendono temporaneamente l'assegnazione del relativo contributo, mentre, in relazione alla quota di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti, possono sospendere il pagamento della quota di compartecipazione alle spese fino alla presentazione dell'attestazione ISEE, che deve avvenire nel minor tempo possibile, oppure prevedere il pagamento di una quota minima o forfettaria, in attesa di un successivo conguaglio, calcolato sull'effettività della compartecipazione. La quota di compartecipazione è dovuta a seguito della presentazione dell'ISEE, ma effettuando il calcolo dell'importo dovuto da parte del cittadino a decorrere dalla data di attivazione del servizio. L'assegnazione di contributi economici rimane sospesa fino alla presentazione dell'attestazione ISEE. Gli enti erogatori acquisiscono il nuovo ISEE e aggiornano la situazione, eventualmente effettuando un conguaglio sul contributo assegnato in

- funzione della nuova fascia di reddito nella quale è inserito il nucleo familiare;
- il cittadino in possesso di un'attestazione ISEE e della relativa DSU rilasciate ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014 e in corso di validità può comunque presentare un ISEE rilasciato ai sensi della normativa attuale: gli enti erogatori acquisiscono il nuovo ISEE e aggiornano la situazione relativa alla quota di compartecipazione alle spese o all'importo del contributo, eventualmente effettuando un conguaglio in funzione della nuova fascia di reddito nella quale è inserito il nucleo familiare;
 - le attestazioni ISEE allegate alle domande di accesso a voucher per la frequenza di collegi, convitti e servizi di doposcuola, di cui all'articolo 11 della l.r. 23/2010, si considerano valide per tutto l'anno scolastico successivo alla data di presentazione della domanda stessa, sempre che il cittadino non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni delle condizioni familiari ed economiche;
 - limitatamente alle richieste di rinnovo per l'anno 2015 degli interventi economici di cui agli articoli 18 "Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione", 19 "Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative" e 22 "Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente" della l.r. 23/2010, facendo riferimento al punto 5 della deliberazione della Giunta regionale 866/2014 "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della l.r. 23/2010 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale). Revoca della DGR 1553/2011", si considerano valide per tutto l'anno 2015 le attestazioni ISEE allegate al rinnovo, sempre che il cittadino non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni delle condizioni familiari ed economiche;
 - le attestazioni ISEE e le relative DSU rilasciate ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014, in scadenza nel corso dell'ultimo trimestre 2015, sono da considerarsi valide fino al 15 gennaio 2016;
 - gli ospiti dei servizi residenziali rivolti a persone anziane o non autosufficienti che beneficiano di indennità di accompagnamento, assegni di invalidità ed eventuali altre sovvenzioni assegnate al beneficiario dalla Regione o da altri enti pubblici versano, indipendentemente dall'indicatore della situazione economica in corso di validità, l'intero importo percepito all'ente gestore del servizio, fatte salve le franchigie per le esigenze personali già previste dalla normativa attualmente in vigore;
 - gli ospiti dei servizi residenziali rivolti a persone con disabilità che beneficiano di indennità di accompagnamento, assegni di invalidità ed eventuali altre sovvenzioni assegnate al beneficiario dalla Regione o da altri enti pubblici versano, indipendentemente dall'indicatore della situazione economica in corso di validità, l'intero importo percepito all'ente gestore del servizio, fatto salvo il bonus relativo alle spese personali, fissato nella somma di euro 1.800,00 annuali, utilizzato direttamente dal beneficiario o amministrato dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno. Qualora l'utente benefici delle sovvenzioni citate che, sommate all'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, determinino un importo inferiore ad euro 1.800,00, la Regione si fa carico degli oneri legati alle esigenze personali per la differenza sino all'ammontare di euro 1.800,00, corrispondente all'importo annuo concedibile, versando la quota mensile all'utente o al soggetto delegato all'amministrazione della somma medesima;

- 2) di fare riferimento al DPCM 159/2013 per i procedimenti attualmente non ancora avviati, che richiederanno la presentazione dell'attestazione ISEE, come sarà specificato nelle relative deliberazioni applicative;
- 3) di sostituire il termine IRSEE (Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente) in tutti gli atti in cui è citato con il termine ISEE, facendo riferimento allo strumento approvato con DPCM 159/2013, nelle more dell'approvazione di un atto legislativo che ne sancisca definitivamente l'adozione;
- 4) di modificare i punti 2.2, 2.3 e 5.1 degli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 3449/2008 come di seguito indicato:

“2.2. Il bonus relativo alle spese personali è fissato nella somma di euro 1.800,00 annuali.

2.3. Il calcolo della quota a carico dell'utente si ottiene dividendo il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni socio sanitarie residenziali per 365.

5.1. Il bonus relativo alle spese personali di cui al precedente punto 2.2, pari ad euro 1.800,00 annuali, viene utilizzato direttamente dall'utente – o amministrato dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno – esclusivamente per proprie esigenze personali. Qualora l'utente benefici di indennità di accompagnamento, assegni di invalidità ed eventuali altre sovvenzioni assegnate dalla Regione o da altri enti pubblici che, sommati all'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, determinino un importo inferiore a euro 1.800,00, la Regione si fa carico degli oneri legati alle esigenze personali dell'utente per la differenza sino all'ammontare di euro 1.800,00, versando all'utente, o al soggetto delegato all'amministrazione della medesima somma, la quota mensile riferita all'importo annuale concedibile”;
- 5) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale 1266/2007 e 3751/2009 e, in particolare, le disposizioni di cui agli allegati A, B, C e D alla DGR 3751/2009 e fare riferimento, per individuare l'ISEE necessario, alla prestazione richiesta e al beneficiario della stessa, come descritto agli articoli 2, 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013 e come specificato nell'allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
- 6) di revocare, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, i criteri per la determinazione di una quota di contribuzione da parte dei figli non appartenenti al nucleo familiare secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale 716/2014 e 866/2014;
- 7) di mantenere salva l'applicazione delle disposizioni di cui alle DGR 1266/2007, 3751/2009, 716/2014 e 866/2014 fino alla naturale scadenza delle attestazioni ISEE per i conteggi relativi a prestazioni, servizi o contributi per l'accesso ai quali sono state presentate un'attestazione ISEE e la relativa DSU rilasciate ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014;
- 8) di stabilire, in relazione alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, che i soli dirigenti delle strutture competenti in materia di servizi sociali accertino l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici sulla base di dettagliata relazione delle assistenti sociali di riferimento, corredata da evidenze documentali in grado di certificare tale estraneità.

§

EB/

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E ISEE DA RICHIEDERE

PER CIASCUNA SITUAZIONE È NECESSARIO IDENTIFICARE LA PRESTAZIONE DA RICHIEDERE E LA CONDIZIONE DEL BENEFICIARIO DELLA STESSA, PERCHÉ QUESTI ELEMENTI FORNISCONO L'ORIENTAMENTO PER RICHIEDERE UNA TIPOLOGIA DI ISEE PIUTTOSTO CHE UN'ALTRA.

ISEE ORDINARIO O STANDARD

Per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate, è necessario richiedere l'**ISEE ordinario** o **standard**, che fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, cioè ai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si applica per le seguenti prestazioni:

- contributi per minori ospiti in convitti, collegi e servizi di doposcuola;
- servizi per la prima infanzia;
- interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica (contributi per l'inclusione sociale, contributi straordinari e contributi straordinari per spese sanitarie);
- provvidenze economiche a favore di nefropatici e trapiantati;
- anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori;
- contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia;
- assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa;
- contributi di sostegno alla locazione;
- telesoccorso e teleassistenza;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- locazione alloggi di edilizia abitativa convenzionata;
- mutuo prima casa;
- accesso al credito sociale (prestito sociale d'onore, microcredito);
- servizi di assistenza a domicilio (per esempio: pasto caldo, lavanderia, ...);
- agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto per anziani e invalidi

SOLO IN CASO DI PRESTAZIONI PARTICOLARI CHE FANNO RIFERIMENTO A CONDIZIONI PRECISE DEL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE, È NECESSARIO RICHIEDERE UN ISEE DIVERSO DA QUELLO STANDARD, COME DI SEGUITO INDICATO.

ISEE SOCIO-SANITARIO E ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE

Per prestazioni socio-sanitarie assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone maggiorenni con disabilità, non autosufficienza e limitazioni dell'autonomia o interventi rivolti a tali soggetti

- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare, finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi,

è necessario richiedere l'**ISEE socio-sanitario** oppure, per prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (h 24) l'**ISEE socio-sanitario residenze**.

Per tali prestazioni è possibile considerare un nucleo ristretto, composto unicamente da beneficiario della prestazione, coniuge, figli.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si applica per le seguenti prestazioni:

- assistenza domiciliare (SAD);
- assistenza domiciliare integrata (ADI);
- servizi semiresidenziali (centri diurni) e residenziali temporanei (soggiorni marini di vacanza, soggiorni climatici);
- contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari alla locomozione ad uso privato;
- servizi residenziali per persone anziane, disabili e/o non autosufficienti;
- comunità alloggio per persone anziane, disabili e/o non autosufficienti;
- contributi per il pagamento delle rette in strutture private per persone anziane, disabili e/o non autosufficienti;
- contributi per l'assunzione di assistenti personali;
- voucher per riconoscere il valore solidale del lavoro di cura dei familiari.

ISEE UNIVERSITÀ

Per prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario richiedere l'**ISEE università**, identificando il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si applica per le seguenti prestazioni:

- agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto per studenti universitari;

ISEE MINORENNI CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI

Per le prestazioni rivolte a minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi è necessario richiedere l'**ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi**.

ISEE CORRENTE

In determinate situazioni e condizioni, esplicitate all'articolo 9 del DPCM 159/2013, è possibile richiedere per ciascuno degli ISEE indicati precedentemente un **ISEE corrente**, della validità di due mesi, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.